

Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 9

(Norme finanziarie)

- 1.** Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
- 2.** A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.3. - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 4509 (1.1.162.2.08.08) con la denominazione << Sovvenzioni a favore delle associazioni dei donatori di organi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
- 3.** Sul precitato capitolo 4509 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni per l'anno 1995.
- 4.** Al predetto onere complessivo di lire 450 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 4500 del medesimo stato di previsione.
- 5.** All'onere di lire 150 milioni, per l'anno 1995, in termini di cassa, si provvede mediante storno dal capitolo 4500 dello stato di previsione precitato.
- 6.** Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, fanno carico al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995.
- 7.** Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, fanno carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995.